



STATUTO DEL GRUPPO AZIENDALE
AGENTI DELLA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI
Modificato in sede straordinaria al congresso di Monaco il 19/06/2015

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1- Costituzione, Sede e Durata

E' costituito il "Gruppo Aziendale Agenti della Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a." quale libera associazione di categoria apartitica e senza scopo di lucro, aderente alle Organizzazioni Sindacali di categoria, con sede sociale e domicilio legale in Milano, via Burlamacchi 11. La durata del Gruppo Aziendale è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopi

Il Gruppo persegue i seguenti scopi:

- a- collegamento con le Organizzazioni Sindacali di categoria nell'interesse dei suoi associati
- b- tutela degli interessi collettivi ed individuali nei confronti della Società Mandante, delle imprese collegate e di tutti gli enti pubblici
- c- mantenimento e rafforzamento dei vincoli di unione collaborativa tra gli Agenti stessi e tra essi e la Società Mandante, nonché con altri gruppi aziendali ispirati agli stessi principi
- d- promozione e realizzazione di iniziative di solidarietà a favore degli associati
- e- promozione di iniziative di sviluppo anche formativo a favore degli associati, promozione di corsi di formazione e corsi di aggiornamento
- f- studio e realizzazione di iniziative atte a perfezionare e snellire le strutture tecniche, organizzative ed amministrative interessanti gli agenti, al fine di migliorare sempre più il servizio e le funzioni; svolgere inoltre azioni nei confronti della Società Mandante e collaborare con essa per la risoluzione di ogni questione e problema di carattere tecnico ed amministrativo interessante gli agenti
- g- promozione di iniziative alternative, non in contrasto con il mandato agenziale, per ricercare e sviluppare maggiori economie per gli associati, nonché di forme associative e di servizi per la gestione delle agenzie, che producano risparmi di costi e maggiori autonomie per gli associati
- h- tutelare ed assistere l'iscritto e/o i suoi eredi sino alla totale soddisfazione dei diritti previsti dal mandato e dagli accordi di categoria.

TITOLO II

ISCRIZIONE AL GRUPPO E CONTRIBUTI

Articolo 3- Diritto e modalità per l'iscrizione

Possono far parte del Gruppo Aziendale le persone fisiche, anche facenti parte di società, iscritte al RUI, che abbiano in essere il mandato dalla Compagnia Italiana di Assicurazioni.

L'adesione al Gruppo Aziendale non è subordinata all'iscrizione ad alcuna Organizzazione Sindacale di categoria.



L'iscrizione al Gruppo decorre contestualmente dalla data di sottoscrizione del mandato di agenzia, previa adesione sottoscritta dall'agente nominato.

L'adesione al Gruppo Aziendale comporta l'automatica iscrizione al Fondo di Solidarietà, la cui regolamentazione è allegata al presente Statuto.

L'iscrizione al Gruppo obbliga l'iscritto a chiedere l'ammissione alla Cooperativa Servizi Integrati Società Cooperativa, e comporta il conferimento al Gruppo del potere rappresentativo finalizzato a presentarne domanda di ammissione.

Il socio, qualora rinunci alla partecipazione alla Cooperativa come sopra denominata, rinuncia anche alla iscrizione al GAAI.

Articolo 4- Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde:

- a- per cessazione del mandato di agente della Compagnia Italiana di Assicurazione
- b- per dimissioni, da inviare al Presidente del Gruppo con lettera raccomandata
- c- per morosità di oltre un anno nel versamento delle quote associative e dei contributi e degli altri importi previsti dal presente statuto
- d- per quanto previsto al successivo articolo 17
- e- per decesso

Articolo 5- Quota associativa

Gli iscritti al Gruppo sono tenuti al versamento della quota associativa e dei contributi determinati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere e sono tenuti al momento dell'iscrizione, al versamento della quota della Cooperativa Servizi Integrati, con pagamento diretto al Gruppo che provvederà a versarlo alla CSI in nome e per conto dell'iscritto.

La quota relativa al Gruppo non è rimborsabile in nessun caso.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 6- Organi del Gruppo Aziendale:

Sono organi del Gruppo Aziendale :

- 1- L'Assemblea Generale
- 2- L'Assemblea Regionale
- 3- Il Consiglio Direttivo
- 4- Il Comitato di Presidenza
- 5- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 6- Il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi spetta solo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 7- Assemblea generale

L'Assemblea Generale è composta dalla totalità degli associati e può deliberare sia per presenza che per delega scritta.

Ogni Associato presente ha diritto ad un voto, più eventuali voti di delega come da regolamento.



Sono previsti due tipi di Assemblea Generale in relazione alle materie di competenza : Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Generale, di norma, è convocata dal Presidente del Gruppo sentito il Consiglio Direttivo con le modalità previste dal regolamento.

L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno 20 giorni di calendario prima della data fissata, e la convocazione dovrà indicare luogo, data, ora ed ordine del giorno.

L'Assemblea Generale deve essere convocata, se richiesta dal Consiglio Direttivo con il voto della maggioranza assoluta o da almeno 1/3 degli associati, entro 15 giorni di calendario dalla proposta, e la data di celebrazione deve essere fissata entro 30 giorni ulteriori.

In casi particolari il preavviso potrà essere ridotto, come previsto da regolamento.

L'Assemblea Generale è validamente costituita quando è presente in aula di persona e/o per delega il numero di associati previsto negli articoli 8 e 9

L'Assemblea Generale nomina il proprio Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario e la commissione di scrutinio dell'assemblea.

Di tutte le assemblee deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8- Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria

Spetta all'Assemblea Generale Ordinaria:

- a- eleggere il comitato di presidenza come da regolamento
- b- deliberare su tutti gli argomenti previsti dall'ordine del giorno e che non siano materia dell'assemblea straordinaria
- c- ratificare il bilancio
- d- eleggere i componenti il Collegio dei Probiviri
- e- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

Una Assemblea Generale Ordinaria deve essere obbligatoriamente convocata ogni anno, entro il 15 giugno e ogni tre anni dovrà prevedere all'ordine del giorno le elezioni delle Cariche Sociali.

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti in aula votanti per sé e per delega ed è validamente costituita :

- in prima convocazione se sono presenti o rappresentati in aula la metà più uno degli associati,
- in seconda convocazione, fissata almeno un'ora dopo la prima, se sono presenti o rappresentati in aula almeno 1/3 degli associati.

Art. 9 Attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria

Spetta all'Assemblea Generale Straordinaria:

- a- deliberare le modifiche dello Statuto
- b- approvare il regolamento del Fondo di Solidarietà
- c- deliberare in merito allo scioglimento del Gruppo
- d- sfiduciare il Comitato di Presidenza su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale straordinaria delibera a maggioranza dei presenti in aula votanti per sé e per delega ed è validamente costituita :

- in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati i 2/3 degli associati
- in seconda convocazione, fissata almeno un'ora dopo la prima, se sono presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati.

Per deliberare lo scioglimento del Gruppo Aziendale è necessaria la presenza ed il voto di almeno 2/3 degli associati.



Articolo 10- Assemblea Regionale e sue attribuzioni. Rappresentante Regionale

L'Assemblea Regionale è composta dagli associati della regione o gruppo di regioni, come previste da regolamento.

L'Assemblea Regionale, prima dell'insediamento dell'Assemblea Generale Ordinaria che prevede la nomina delle Cariche Sociali, elegge, a maggioranza dei partecipanti al voto, il Rappresentante Regionale, che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Nominerà anche un Vice Regionale che sostituirà con tutti i poteri il Rappresentante qualora impedito.

Il nominativo del Rappresentante eletto e del suo Vice dovrà essere comunicato alla Segreteria del Gruppo almeno tre giorni prima dell'Assemblea Generale.

Il Rappresentante Regionale può essere sfiduciato dall'Assemblea Regionale a maggioranza dei voti dei presenti, che devono essere almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Ad ogni Assemblea Regionale è demandato il compito di predisporre il proprio regolamento.

Al Rappresentante Regionale è attribuito il compito di:

- a- tenere informato il Comitato di Presidenza di tutte le esigenze avanzate dagli agenti rappresentati e delle eventuali vertenze degli stessi con la Mandante
- b- tenere periodiche riunioni regionali al fine di mantenere utili collegamenti fra gli associati ed il Comitato di Presidenza; dette riunioni non potranno essere inferiori a 6 nell'arco del triennio, con il minimo di due per anno e di esse dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al Comitato di Presidenza.

Il Rappresentante Regionale, con lo scopo ed interesse di facilitare lo scambio di esperienze lavorative e professionali, può organizzare riunioni interregionali, informando il Comitato di Presidenza e indicando data, ora, luogo ed ordine del giorno.

Quando tali riunioni prevedano il coinvolgimento di tre o più regioni o di un numero maggiore di $\frac{1}{4}$ di tutti gli associati o rivestano interesse e carattere di particolare rilevanza, il Comitato di Presidenza, farà propria l'iniziativa e provvederà alla nomina, tra i suoi componenti, di un responsabile della riunione.

Articolo 11- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i Rappresentanti Regionali eletti dalle Assemblee Regionali e dai membri del Comitato di Presidenza eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Gruppo obbligatoriamente almeno due volte l'anno, oppure ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, o quando $\frac{1}{4}$ dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio Direttivo è valido quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto di metà più uno dei presenti.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 12 Attribuzione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo è attribuito il compito di:

- a sviluppare quanto deliberato dall'Assemblea Generale tramite il Comitato di Presidenza e vigilare sulla corretta attuazione
- b approvare il bilancio annuale
- c richiedere e/o approvare la convocazione dell'Assemblea Generale, come previsto dal precedente art. 7
- d stabilire il numero dei componenti da eleggere nel Comitato di Presidenza
- e richiedere, in forma scritta e con l'adesione di almeno $\frac{1}{4}$ dei componenti, la propria convocazione, indicando al Presidente l'ordine del giorno.
- f autorizzare il Presidente ad agire in giudizio



- g determinare le quote associative annuali ed eventuali contributi degli associati, specificando i criteri di calcolo e le modalità di applicazione, e le quote di iscrizione dei componenti il Comitato Seniores
- h decidere , su ricorso degli interessati, sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci, deliberati dai Probiviri
- i decidere la delimitazione delle regioni e dei gruppi regionali e, se richiesto, lo spostamento di singole agenzie in zone diverse da quelle di appartenenza
- l esaminare le modifiche allo statuto
- m approvare il Regolamento Attuativo e le sue modifiche
- n stabilire, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, compensi per particolari incarichi svolti da suoi componenti
- o stabilire eventuali contributi alle regioni
- p autorizzare spese superiori a euro 15.000,00
- q proporre all'Assemblea Generale Straordinaria, con il voto di almeno il 50% più uno dei soli Rappresentanti Regionali, la richiesta di sfiducia del Comitato di Presidenza.
- r deliberare le modifiche al regolamento del Fondo di Solidarietà del Gruppo

Articolo 13 - Il Presidente. Il Vice Presidente. Loro attribuzioni

Al Presidente è attribuito il compito di:

- a- adempiere a tutte le funzioni attribuite dal presente Statuto
- b- convocare l'Assemblea Generale, sentito il Consiglio Direttivo, e presiederla fino alla costituzione dell'ufficio di Presidenza
- c- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza e le Assemblee Regionali
- d- rappresentare il Gruppo Aziendale di fronte a terzi
- e- agire e/o resistere in giudizio, previa delibera del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza, al fine di affermare la esistenza o la tutela dei diritti del Gruppo
- f - assegnare tra gli associati l'incarico di Vicepresidente, Tesoriere e di Segretario
- g- assegnare ad associati, qualsiasi altro incarico e/o delega ritenute necessarie per il conseguimento dei fini associativi
- h- nominare, previa delibera del Comitato di Presidenza, consulenti esterni per l'espletamento dei compiti dell'Associazione;
- i- nominare, previa delibera del Comitato di Presidenza, avvocati ai quali affidare incarichi anche sotto forma di convenzioni, conferire mandati e sottoscrivere procure con le più ampie facoltà per agire o resistere in giudizio nelle diverse fasi e nei diversi gradi, chiamare terzi in causa, transigere, incassare, quietanzare, ed ogni altra attività necessaria al perseguimento degli scopi sociali
- m- nominare, previa delibera del Comitato di Presidenza, professionisti in genere ai quali affidare incarichi di consulenza anche sotto forma di convenzioni, conferire mandati ed ogni altra attività necessaria al perseguimento degli scopi sociali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente con uguali poteri, in caso di assenza o impedimento.

Articolo 14- Il Comitato di Presidenza

IL Comitato di Presidenza è composto dai membri eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria, con le modalità di cui **all'art 8**.

Il Presidente lo convoca e lo presiede. Il Comitato può essere anche convocato a richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Comitato di Presidenza resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.



Articolo 15- Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Al Comitato di Presidenza è attribuito il compito di:

- a- perseguire, sviluppare e realizzare tutte le deliberazioni espresse dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, nonché tutte le istanze che pervengono dalla base, adottando tutte le strategie ed i mezzi ritenuti idonei al raggiungimento dello scopo
- b- predisporre il bilancio annuale preventivo
- c- predisporre il bilancio annuale consuntivo
- d- autorizzare il Presidente a resistere in giudizio
- e- nominare i componenti le commissioni tecniche, fissandone i compiti e coordinandone le attività
- f- autorizzare il Presidente alla nomina di consulenti anche esterni per l'espletamento dei compiti dell'Associazione
- g- autorizzare il Presidente alla nomina di avvocati ai quali affidare incarichi anche sotto forma di convenzioni. Autorizzare il Presidente a conferire mandati e sottoscrivere procure con le più ampie facoltà quali, per esempio, agire o resistere in giudizio nelle diverse fasi e nei diversi gradi, chiamare terzi in causa, transigere, incassare, quietanzare, ed ogni altra attività necessaria al perseguimento degli scopi sociali
- h- autorizzare il Presidente alla nomina di professionisti in genere ai quali affidare incarichi anche sotto forma di convenzioni. Autorizzare il Presidente a conferire mandati ed ogni altra attività necessaria al perseguimento degli scopi sociali
- i- stabilire, sentito il parere dei Revisori dei Conti, eventuali compensi per particolari incarichi svolti da terzi
- l- insediare nelle Assemblee Generali la commissione verifica poteri, costituita da tre Probi viri e dal Segretario del Gruppo.

Articolo 16- Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, con le modalità previste dal regolamento, dall'Assemblea Generale fra gli associati che non rivestano altri incarichi nel Gruppo e tra gli associati del Gruppo Seniores.

Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente del Collegio e la riunione è valida se sono presenti almeno tre componenti.

Al Collegio spetta il compito di esaminare il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, nonché il controllo della gestione finanziaria del Gruppo Aziendale, mediante almeno due verifiche di cassa semestrali.

Predisporre la relazione, contenente anche il proprio giudizio, da allegare al bilancio.

Articolo 17- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, con le modalità previste dal regolamento, dall'Assemblea Generale fra gli associati che non rivestano altri incarichi sociali, e fra gli associati del Gruppo Seniores.

E' compito del Collegio dei Probiviri:

- costituire, con il Segretario del Gruppo, la commissione verifica poteri nelle Assemblee Generali
- esaminare e giudicare questioni riguardanti la correttezza morale e professionale degli associati
- dirimere le controversie che potrebbero sorgere fra gli associati, o fra gli associati e gli organi del Gruppo.

Il Collegio dei Probiviri agisce di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi associato interessato e su richiesta degli organi statutari.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza semplice con la presenza di almeno tre membri.



Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, il Collegio provvede alla contestazione degli addebiti ed entro trenta giorni lavorativi, sentiti gli interessati e compiute tutte le indagini che ritiene opportune, decide e comunica, con lettera raccomandata, la decisione agli interessati ed al Comitato di Presidenza.

Il Collegio dei Probiviri può deliberare le seguenti sanzioni:

- a- il richiamo scritto
- b- la deplorazione
- c- la sospensione dal Gruppo per un periodo non superiore ad un anno
- d- la decadenza dalle cariche statutarie
- e- l'espulsione dal Gruppo Aziendale.

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della decisione, gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio Direttivo che, dopo averli sentiti, si pronuncia a semplice maggioranza, entro sessanta giorni

Il ricorso al Consiglio Direttivo sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Titolo IV

NORME GENERALI

Articolo 18- Comitato Juniores

E' possibile costituire, all'interno del Gruppo Agenti e gestito dal Comitato di Presidenza, il comitato Agenti Juniores con la finalità di valorizzare l'attività e l'inserimento nel Gruppo dei neo agenti e degli agenti più giovani.

Articolo 19 - Comitato Agenti Seniores

E' possibile costituire, all'interno del Gruppo Agenti, il Comitato Agenti Seniores, come da regolamento.

Articolo 20- Convocazioni

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli dello Statuto e dal Regolamento attuativo i vari organi del Gruppo vengono convocati mediante avviso almeno cinque giorni prima della riunione, con le modalità previste dal Regolamento per la convocazione dell'Assemblea.

In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore.

Articolo 21- Votazioni

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano.

Possono avvenire per appello nominale, se richiesto dai presentatori dell'Ordine del Giorno, o quando la votazione per alzata di mano non risulti probante.

In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le elezioni alle cariche statutarie hanno luogo esclusivamente a scrutinio segreto.

Quando l'oggetto delle votazioni investe la loro responsabilità, collettiva od individuale, non hanno diritto al voto, né possono assumere deleghe al voto:

- a- il Presidente;
- b- i membri del Consiglio Direttivo
- c- i membri del Comitato di Presidenza.

Analogamente non hanno diritto al voto, né possono assumere delega di voto, tutti coloro che fossero chiamati a rispondere personalmente delle loro azioni.



Articolo 22- Referendum

Il Comitato Direttivo e il Comitato di Presidenza possono indire fra gli iscritti referendum di carattere consultivo

Le modalità di svolgimento saranno deliberate di volta in volta dagli organismi che lo richiedono.

Articolo 23- Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata tre anni e coloro che le rivestono sono rieleggibili, come da regolamento. Trascorsi i tre anni chi riveste le cariche sociali rimane in carica fino alla elezione dei successori.

Quando un componente elettivo cessa la carica prima che termini il suo mandato, viene sostituito dal successivo in graduatoria delle rispettive elezioni.

Se la cessazione riguarda il Presidente, vi subentra il Vice Presidente; se la cessazione riguarda entrambi contemporaneamente, il componente più anziano anagraficamente del Direttivo convoca lo stesso entro trenta giorni per la elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente.

Articolo 24. Perdita della carica statutaria

Chiunque, rivestendo una carica statutaria, non prende parte a tre riunioni consecutive inerenti il suo incarico, senza giustificato motivo scritto, decade automaticamente dalla carica e subentra, in sua vece, il socio che segue nella graduatoria delle rispettive elezioni.

Articolo 25- Modifiche allo Statuto

Lo Statuto e le sue modifiche, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale Straordinaria" diventano operativi quando sono stati registrati a termine di legge e comunicati a tutti i soci

Ogni associato ha diritto a richiedere modifiche allo Statuto.

Le richieste di modifica dello Statuto debbono essere inviate con qualsiasi mezzo che abbia data certa al Comitato di Presidenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria elettiva.

Il Comitato di Presidenza, in conformità a quanto previsto dal regolamento, provvederà alla convocazione di un' Assemblea Generale Straordinaria ed invierà ai soci, unitamente alla convocazione, le proposte ricevute.

Art 26- Scioglimento del Gruppo.

Per deliberare lo scioglimento del Gruppo occorre, alla Assemblea Generale Straordinaria, la presenza ed il voto dei 2/3 degli associati.

In caso di scioglimento del Gruppo Aziendale, l'Assemblea Generale Straordinaria stabilirà le modalità per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio

Articolo 27- Modifiche regolamento

Il Regolamento attuativo allegato allo statuto è approvato unitamente allo stesso.

Le modifiche al Regolamento attuativo sono approvate dal Consiglio Direttivo con il voto del **50%** più uno dei componenti e sono operanti dopo essere state registrate e comunicate a tutti gli associati.

In assenza delle maggioranze previste, la competenza sarà dell'Assemblea Generale Ordinaria.



Articolo 28- Patrimonio

Il patrimonio del Gruppo Aziendale è costituito dalle quote associative annuali e dagli eventuali contributi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, da eventuali contributi pubblici o privati e da qualsiasi altro contributo che possa pervenire al Gruppo, il quale può ricevere donazioni e lasciti, osservate le disposizioni di legge, dal fondo di solidarietà

Il Gruppo Agenti per le obbligazioni proprie del Gruppo risponderà nei confronti dei terzi esclusivamente con il proprio patrimonio.

Articolo 29 – Liberatoria Privacy

L'appartenenza al Gruppo comporta automaticamente l'autorizzazione agli organi del Gruppo ad accedere, presso gli archivi della Mandante, a tutte le informazioni che si ritenessero utili per lo svolgimento dei compiti statutari, salvaguardandone la riservatezza nei confronti di terzi.

Articolo 30- Rimando a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo sono valide le norme di legge e del Codice Civile.
